

Mance nel settore della ristorazione.....	1	Obbligo di pubblicazione contributi pubblici..	3
Sicurezza sul lavoro	1	Imposta di bollo sì o no?.....	3
Credito di imposta luce / Gas 1+2 Trim. 2023 ..	2	Controllo indirizzo PEC	4
Contributo sostituiti per periodi di gravidanza, maternità o educazione dei figli	2		

MANCE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

Come già annunciato, la tassazione delle mance è stata ri-regolamentata con la Legge di Bilancio 2023.

Di conseguenza, le mance sono soggette a un'imposta sostitutiva del 5% e l'importo è esente da contributi previdenziali. Ciò a condizione che i dipendenti non superino un reddito annuo complessivo da lavoro dipendente di 50.000 euro e che la mancia non superi il 25% del reddito complessivo da lavoro dipendente.

Sembra complicato e lo è: l'amministrazione appare complessa. Come procedere?

- Il datore di lavoro elenca la mancia sulla ricevuta/fattura accanto al servizio ristorativo, in modo che l'importo finale della ricevuta corrisponda all'importo totale pagato dal cliente.
- La mancia non è soggetta a IVA, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA ("fuori campo iva" codice IVA **N1**). Nel programma di fatturazione o nel registratore di cassa dovrà essere previsto un **numero di articolo separato** relativo alle mance.
- Nel registro corrispettivi deve essere prevista una **colonna separata** per le ricevute, le quali verranno indicate separatamente nel calcolo degli incassi giornalieri.
- La mancia al netto dell'imposta sostitutiva del 5% viene corrisposta al dipendente insieme alla retribuzione pattuita. Pertanto, alla fine del mese dovrà essere comunicato al consulente per le paghe il **rispettivo importo per il rispettivo dipendente**.
- La parte delle mance **non** corrisposta ai dipendenti sarà considerata un'entrata straordinaria per il datore di lavoro e come tale dovrà essere tassata come parte dell'utile.

In questo contesto, occorre prestare attenzione anche alla documentazione della **tassa di soggiorno**: anche quest'ultima dovrà essere fatturata con il codice IVA **N1** (esente IVA ai sensi dell'art. 15) o impostata sul registratore di cassa. Occasionalmente si riscontra il codice N2.2, che è da correggere.

SICUREZZA SUL LAVORO

Tutte le aziende con dipendenti (indipendentemente dal rispettivo rapporto giuridico, quindi anche i familiari) sono tenute a rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro. Quali sono i corsi di base da seguire? Un breve sommario.

Datore di lavoro

I datori di lavoro che sono essi stessi i responsabili del dipartimento salute e sicurezza sul lavoro sono obbligati a frequentare un corso di 16 ore (in relazione al rischio considerato basso). Un corso di aggiornamento di 6 ore deve essere frequentato ogni 5 anni.

Lavoratori subordinati e dipendenti

Sono tenuti a frequentare un corso di sicurezza sul lavoro di 8 ore (rischio basso), di cui 4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica. Detto obbligo è indipendente dal fatto che il contratto sia a tempo pieno o a tempo parziale, a tempo indeterminato o stagionale. In caso i nuovi assunti non abbiano già frequentato il corso altrove, quest'ultimo dovrà essere frequentato entro 60 giorni dall'inizio del lavoro; occorre un aggiornamento ogni 5 anni.

Addetti alla sicurezza antincendio

Le nuove norme in vigore dal mese di ottobre 2022 impongono agli addetti alla sicurezza antincendio di completare un corso di base sulla sicurezza antincendio, della durata di 4, 8 o 16 ore a seconda del livello di rischio della mansione in questione. Occorre un corso di aggiornamento ogni 5 anni a partire dalla data di frequenza del corso base. Detto corso di aggiornamento dura 2, 5 o 8 ore, a seconda del rischio di incendio. Gli addetti alla sicurezza antincendio che hanno completato il corso base dopo il 5 ottobre 2017 dovranno frequentare un corso di aggiornamento entro cinque anni dalla frequenza del corso.

Un'eccezione riguarda Gli addetti alla sicurezza antincendio il cui corso di formazione all'entrata in vigore in data 4 ottobre 2022 risale a più di cinque anni fa. Essi dovranno completare il corso di aggiornamento entro il 4 ottobre 2023.

Addetto al primo soccorso

I datori di lavoro devono nominare almeno un addetto al primo soccorso sul luogo di lavoro. Può essere nominato un familiare che collabora oppure un dipendente, oppure anche il datore di lavoro stesso. Pure in questo caso è previsto un corso a seconda della classe di rischio, che dovrà essere aggiornato ogni dieci anni.

CREDITO DI IMPOSTA LUCE / GAS 1+2 TRIM. 2023

Come è noto, i bonus energia introdotti nell'anno scorso sono ancora validi per il primo trimestre del 2023. Con il cosiddetto "decreto bollette", anche il secondo trimestre 2023 è stato preso in considerazione per il bonus sull'acquisto di energia elettrica e gas, anche se le percentuali sono state notevolmente ridotte.

Per le imprese non energivore (a partire da 4,5 kW), il bonus per il II trimestre sarà del 10% nel caso di un aumento del prezzo di almeno il 30% nel I trimestre 2023 rispetto allo stesso trimestre del 2019. Per le imprese non gasivore, il bonus per il II trimestre è del 20% nel caso di un aumento del prezzo di almeno il 30% nel I trimestre 2023 rispetto allo stesso trimestre del 2019.

La compensazione dei crediti dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023.

Per il calcolo degli importi relativi al bonus, è necessario ottenere le informazioni necessarie dai rispettivi fornitori di energia.

CONTRIBUTO SOSTITUTI PER PERIODI DI GRAVIDANZA, MATERNITÀ O EDUCAZIONE DEI FIGLI

L'amministrazione provinciale sostiene le imprenditrici, le libere professioniste e le lavoratrici autonome nella compatibilità tra famiglia e lavoro.

A tal fine, è previsto un sostegno finanziario per le imprenditrici, le libere professioniste e le lavoratrici autonome di aziende con meno di 10 dipendenti che assumono un **sostituto** durante i periodi in cui è necessaria un'interruzione del lavoro per motivi di gravidanza, maternità o educazione dei figli.

Potranno godere dell'agevolazione:

- le imprenditrici, comprese le socie, con sede operativa in provincia di Bolzano, che vi svolgono costantemente la propria attività professionale;
- lavoratrici autonome e libere professioniste che operano in provincia di Bolzano;
- familiari coinvolti nell'impresa, ai sensi dell'art. 230bis Codice Civile (compresi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- le collaboratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, purché residenti in

Provincia di Bolzano.

La richiedente deve essere assicurata ai fini previdenziali e sanitari da almeno 6 mesi.

Per avere diritto al contributo, la richiedente deve essere in stato di gravidanza, a condizione che il medico specialista abbia accertato la necessità di interrompere l'attività lavorativa, oppure avere figli conviventi di età inferiore ai 12 anni.

Il sostituto potrà essere assegnato sotto forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Può trattarsi di una sostituzione totale o parziale che copre solo una parte delle attività della richiedente.

La posizione del sostituto potrà avere una durata massima complessiva di 18 mesi, che sarà prolungata a 24 mesi in caso di gravidanze multiple. Il periodo massimo si riferisce a qualsiasi figlio convivente di età inferiore ai 12 anni e può includere anche il periodo di gravidanza. Nel rispetto della durata massima, potrà essere richiesto più volte per ciascun figlio.

Per il sostituto su base di un contratto di lavoro, potrà essere riconosciuto un contributo dell'80% sull'importo netto della busta paga. Per il sostituto attraverso l'acquisto di lavoro autonomo o freelance, potrà essere riconosciuto il 60% dell'importo imponibile delle fatture (IVA esclusa). L'importo massimo del contributo sarà di 20.000 euro.

La domanda dovrà essere presentata prima del periodo di sostituzione.

Alla domanda dovrà essere allegato un cosiddetto programma di attività. Esistono moduli distinti per la domanda e il programma di attività, disponibili sul sito web dell'amministrazione provinciale.

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegato il contratto di lavoro subordinato firmato oppure il contratto di prestazione di servizio professionale firmato. Tutti i documenti dovranno essere inviati via PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio competente: industrie.industria@pec.prov.bz.it.

Intanto, le domande possono essere presentate fino alla fine dell'anno.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI

Le disposizioni della Legge 124/2017 prevedono la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul sito web dell'azienda di un elenco completo e dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici ricevuti nell'esercizio della propria attività nell'anno precedente.

In mancanza di un proprio sito web, le aziende dovranno garantire la pubblicazione sul sito delle associazioni professionali a cui appartengono.

Le imprese iscritte al Registro delle Imprese e indipendentemente dalla loro forma contabile (ordinaria, semplificata, forfettaria) sono tenute a rispettare l'obbligo di cui sopra. Sono esclusi i liberi professionisti.

In caso la Sua azienda abbia **incassato** nel 2022 contributi pubblici pari o superiori a 10.000 euro (come importo unico o nella forma di singoli importi) da parte di Provincia, Stato, Comune, Camera di Commercio, ecc., ciò dovrà essere pubblicato sul proprio sito web o sul sito dell'associazione professionale a cui appartengono (HGV, Unione Commercio, APA, Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, ecc.).

L'inosservanza comporterà ingenti sanzioni (1% dell'importo ricevuto, con un minimo di 2.000 euro, e inoltre il rimborso del 100% se la pubblicazione viene rifiutata entro 90 giorni dalla richiesta).

IMPOSTA DI BOLLO SÌ O NO?

Quando è dovuta l'imposta di bollo sulla fattura elettronica?

In linea di principio, è dovuta non appena vengono addebitate operazioni non soggette a IVA. Si tratta delle operazioni con i seguenti codici IVA:

N 1 - escluse

N 2.1 - non soggette ex artt. da 7 a 7-septies:

N 2.2 - non soggette - altri casi (es. tassazione forfettaria)

N 3.5 - non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento

N 3.6 - non imponibili altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N 4 - esenti

Per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2023, si applica quanto segue:

- se l'importo complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel **primo** trimestre non supera i 5.000 euro, può essere versata, insieme all'imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 30 settembre,
- se l'importo complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse **nei primi due** trimestri non supera i 5.000 euro, può essere versata, insieme all'imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

Il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture del quarto trimestre è il 28 febbraio dell'anno successivo.

CONTROLLO INDIRIZZO PEC

Vi preghiamo di controllare regolarmente il vostro indirizzo PEC per verificare l'arrivo di nuove comunicazioni!

Questo perché vi arrivano anche le comunicazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio per le richieste di rimborso IVA) o le comunicazioni dell'INPS o dell'INAIL.

Rileviamo inoltre che molte aziende non dispongono di indirizzi PEC o che non sono più validi. Vi invitiamo pertanto a verificare se il vostro indirizzo PEC è ancora attivo e a rinnovarlo (in caso non fosse più attivo). La Camera di Commercio prevede sanzioni amministrative in questo merito.

Sul seguente sito è possibile verificare se è attivo un indirizzo PEC per la propria azienda: <https://www.registroimprese.it/> . In caso contrario, l'indirizzo PEC può essere depositato con una procedura semplificata al seguente link: <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action> .

L'indirizzo PEC deve essere tenuto attivo per almeno un anno anche dopo la cancellazione dell'azienda dal registro delle imprese,

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch

La presente circolare rappresenta un'offerta informativa non vincolante e ha finalità informative di carattere generale. Non si tratta di consulenza legale, fiscale o commerciale. Contor non si assume nessuna responsabilità in merito alla correttezza, attualità e completezza delle informazioni. In conformità con l'attuale regolamento generale sulla protezione dei dati desideriamo informarVi che, nell'ambito del nostro lavoro, Vi invieremo circolari ed elenchi di scadenze non vincolanti in cui Vi informiamo sui nuovi sviluppi nell'ambito del diritto tributario e commerciale nonché sulle scadenze e adempimenti fiscali. Se non desiderate più ricevere tali informazioni, potete opporVi in qualsiasi momento inviando un messaggio a post@contor.it